



CITTA' DI AIROLA

(PROVINCIA DI BENEVENTO)

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

TEL. FAX - 0823711678

**REGOLAMENTO PER
LA DISCIPLINA
DELLE ATTIVITA' DI
BARBIERE,
PARRUCCHIERE,
ESTETISTE ED
AFFINI**

COMPONENTI COMMISSIONE

Dott. Francesco	GRASSO	- Presidente
Dott. Sebastiano	TIRINO	- Funzionario medico ASL
Ten. Pasqualino	RUNGI	- Comandante P.M.
Sig. Antonio	CAMPESE	- Rappr.te Confartigianato
Sig. Carmine	RICCIARDI	- Rappr.Comm. Prov. Artigianato
Sig. Giorgio	RUGGIERO	- Rappresentante CISL
Sig. Gianfranco	RUGGIERO	- Rappresentante UGL
Sig. Carmine	RUGGIERO	- Rappresentante CGIL
Rag. Francesco	DAMIANI	- Rappresentante UIL
Sig.ra Maria	DI CUOZZO	- Rappr.Confed. Naz. Artigianato
Sig. Pasqualino	MAROTTA	- Segretario

INDICE

- Art. 1 – Oggetto del regolamento**
- Art. 2 - Descrizione delle attività**
- Art. 3 - Mestieri affini**
- Art. 4 - Modalità di svolgimento delle attività**
- Art. 5 - Natura e limiti dell'autorizzazione**
- Art. 6 - Forme dell'esercizio dell'attività**
- Art. 7 - Esercizi misti**
- Art. 8 - Autorizzazione all'esercizio**
- Art. 9 - Organi competenti per gli accertamenti**
- Art. 10- Richiesta dell'autorizzazione**
- Art. 11- Accertamenti per il rilascio dell'autorizzazione**
- Art. 12- Attività promiscue**
- Art. 13- Presentazione della domanda e documenti a corredo**
- Art. 14- Rifiuto dell'autorizzazione – Gravame**
- Art. 15- Autorizzazione all'esercizio**
- Art. 16- Commissione consultiva**
- Art. 17- Compiti della Commissione consultiva**
- Art. 18- Esito della domanda**
- Art. 19- Decadenza dei termini della domanda**
- Art. 20- Organico degli esercizi**
- Art. 21- Trasferimento dell'esercizio nella stessa zona**
- Art. 22- Modifica superficie locali**
- Art. 23- Obblighi delle imprese**
- Art. 24- Attività complementari**
- Art. 25- Casistiche particolari**
- Art. 26- Condizioni igienico-sanitaria dei locali**
- Art. 27- Requisiti dei locali**
- Art. 28- Controllo sanitario**
- Art. 29- Autocontrollo sanitario**
- Art. 30- Tenuta di lavoro**
- Art. 31- Sterilizzazione e disinfezione strumenti e suppellettili**
- Art. 32- Polverizzatori per cipria**
- Art. 33- Pulizia rasoi**
- Art. 34- Uso dei guanti**
- Art. 35- Termine per la richiesta dell'autorizzazione**
- Art. 36- Termine per la sistemazione dei locali**
- Art. 37- Proroga dei termini per la sistemazione dei locali**
- Art. 38- Diffida per chiusura esercizio**

- Art. 39- Vendita dell'esercizio**
- Art. 40- Successione ereditaria**
- Art. 41- Orario**
- Art. 42- Tariffe**
- Art. 43- Sanzioni**
- Art. 44- Controlli**
- Art. 45- Norma transitoria**
- Art. 46- Applicazione di alter norme**
- Art. 47- Abrogazione norme precedenti ed entrata in vigore**

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Le attività di barbiere, di acconciatore per uomo e donna, estetiste e mestieri affini, ivi compresi gli istituti di bellezza comunque denominati, siano esse esercitati da imprese individuali o in forma societaria di persone o di capitali o sottoforma di cooperative, dovunque siano esercitate, in luogo pubblico o privato, sono disciplinate in tutto il territorio del Comune con le forme fissate dalla Legge 14/02/1963, n. 161, modificate con Legge 23/12/1970, n. 1142, dalla Legge 04/01/1990, n. 1 e dalle disposizioni del presente Regolamento.

ART. 2 – DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'

1 – L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano, il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenere e proteggerne l'aspetto estetico e di migliorarlo attraverso l'eliminazione e l'attenuazione di inestetismi presenti. Tale attività può essere svolta mediante tecniche manuali con l'utilizzazione delle apparecchiature elettromeccaniche ad uso estetico.

2 – L'attività di barbiere comprende tutte le prestazioni svolte negli esercizi di barbiere, saloni, sale da barba e da toilette per il taglio di barba e capelli, o altri scopi di pulizia personale degli uomini. Tale attività può essere svolta mediante tecniche manuali, nonché con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti dalla Legge 11/10/1986, n. 713.

3 – L'attività di acconciatore per donna e uomo comprende tutte le prestazioni svolte negli esercizi per taglio capelli ed acconciatura, con i trattamenti eseguiti, il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenere e proteggerne l'aspetto estetico e di migliorarlo attraverso l'eliminazione e l'attenuazione di inestetismi presenti. Tale attività può essere svolta mediante tecniche manuali, e anche con l'utilizzazione delle apparecchiature elettromeccaniche ad uso estetico, nonché con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti dalla Legge 11/10/1986, n. 713.

ART. 3 – MESTIERI AFFINI

Sono considerati mestieri affini a quelli di barbiere, acconciatore per uomo e donna e di estetista le attività inerenti le semplici prestazioni di manicure e pedicure estetico, come previsto dall'art. 9, comma 2, Legge 1/90.

Gli esercizi che come attività complementari effettuano prestazioni di carattere medico-curativo-sanitario dovranno munirsi di apposita autorizzazione da rilasciarsi da parte delle competenti Autorità sanitarie.

L'esercizio delle attività di TATUATORE e di PIERCING sono sottoposte a denuncia preventiva d'inizio di attività ai sensi dell'articolo 19 della Legge n. 241/90, contenente tutti i requisiti previsti dall'articolo 13 del presente Regolamento.

Si definisce tatuaggio la colorazione permanente ottenuta con l'introduzione o penetrazione sottocutanea ed intradermica di pigmenti mediante aghi, al fine di formare disegni e figure indelebili.

Non viene considerato piercing l'inserimento di anelli nelle orecchie qualora gli orecchini siano inseriti con strumenti monouso.

ART. 4 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

Chiunque esercizio intenda esercitare nell'ambito del territorio comunale, anche a titolo gratuito, attività di estetista, barbiere e acconciatore unisex, dovunque tale attività sia esercitata, in luogo pubblico o privato, ivi compresi Enti, Ospedali, Case di Cura, Caserme e quant'altro, deve essere provvisto di apposita autorizzazione da rilasciarsi dal Responsabile del servizio sulla base delle disposizioni vigenti.

Gli esercizi aperti al pubblico devono avere l'accesso sulla pubblica via, gli esercizi ubicati ai piani superiori dell'edificio devono avere accesso diretto dal pianerottolo delle scale.

E', altresì, soggetta ad autorizzazione l'attività svolta presso il domicilio dell'esercente ovvero presso apposita sede designata dal committente a condizione che sussistono tutti i requisiti previsti dal presente Regolamento ed i locali abbiano accesso autonomo e non diretto dall'esterno e siano distinti e separati da quelli adibiti dall'esercente come proprio domicilio. Il richiedente o il titolare dell'autorizzazione contestualmente al rilascio della stessa deve rilasciare dichiarazione con la quale autorizza gli organi di vigilanza ad accedere, in qualsiasi momento, nei locali adibiti a tale attività.

Quando l'attività si svolge presso il domicilio dell'esercente è obbligatorio l'apposizione di una targa all'esterno dell'esercizio visibile dalla pubblica via.

Le attività di barbiere, acconciatore per uomo e donna, estetista e mestieri affini non possono svolgersi in forma ambulante. Tali attività sono consentite in modo saltuario ed eccezionale esclusivamente al domicilio del cliente (o presso il cliente) da parte di coloro che siano titolari di regolare autorizzazione, o da loro dipendente in carica e purchè si dia prova che il cliente abbia validi motivi per non recarsi presso il laboratorio.

ART. 5 – NATURA E LIMITI DALL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione si intende valida per l'intestatario della stessa, per i locali e le attività in essa indicati. Nel caso di impresa gestita in forma societaria, la concessione dell'autorizzazione è subordinata all'accertamento della qualificazione professionale dei soci, quando si tratti di impresa avente i requisiti dalla Legge 25/7/1956, n. 860, o della persona che assume la direzione dell'azienda quando si tratta di imprese diverse da quelle previste dalla Legge n. 860/56.

Ogni cambiamento nella persona del titolare dà luogo a nuova autorizzazione, da concedersi con le stesse modalità della concessione originaria. In caso di trasferimento della sede dell'esercizio o di variazione del numero o della destinazione dei locali, dovrà richiedersi ed ottenere nuova autorizzazione, che sarà rilasciata in base a nulla osta della competente Autorità sanitaria, secondo le modalità di cui agli articoli seguenti.

ART. 6 – FORME DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

A) Imprese artigiane

L'attività di cui al presente Regolamento può essere esercitata in forma individuale, o in forma di società nei limiti dimensionali e con i requisiti previsti dalla Legge 08/08/1985, n. 443.

Nel caso d'impresa artigiana esercitata in forma di società, anche cooperativa, i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività devono essere in possesso della qualificazione professionale. Ad una stessa impresa artigiana è consentito di svolgere l'attività in più sedi, previo ottenimento delle relative autorizzazioni comunali ed a condizione che l'impresa sia in grado di garantire nei locali la presenza costante di un collaboratore familiare, socio o dipendente in possesso della qualificazione professionale.

B) Imprese non artigiane

Nelle imprese diverse da quelle previste dalla Legge 08/08/1985, n. 443 i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività devono essere in possesso di qualificazione professionale della Legge settoriale.

Ad una stessa impresa societaria non artigiana possono essere rilasciate più autorizzazioni per diversi esercizi a condizione che in ciascuno di essi i soci e/o i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività siano in possesso della qualificazione professionale.

ART. 7 – ESERCIZI MISTI

E' possibile l'esercizio congiunto di più attività, tra loro affini (podologo, acconciatore, estetiste) in un'unica sede sia da parte dello stesso soggetto che di soggetti giuridici diversi, ciascuno dei quali in possesso delle relative autorizzazioni.

I locali dove vengono svolte le singole attività devono essere distinti.

Nel caso sia svolta contemporaneamente l'attività di estetista e quella di parrucchiere in una delle forme di società previste dalla Legge 08/08/1986, n. 443, i singoli soci che esercitano le distinte attività devono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle medesime.

Le attività possono essere oggetto di separati atti di disposizioni.

ART. 8 – AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

L'esercizio delle attività di barbiere, acconciatore per uomo e donna, estetista e mestieri affini è subordinato all'autorizzazione del Responsabile del servizio che la rilascia per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati, sentita la Commissione Consultiva di cui all'art. 16.

ART. 9 – ORGANI COMPETENTI PER GLI ACCERTAMENTI

Gli accertamenti di cui all'articolo 10 del presente Regolamento sono di competenza:

- a) della Commissione Provinciale per l'Artigianato quelli relativi alle lettere b) ed f);
- b) degli organi del Comune:

Ufficio sviluppo economico – quelli relativi alle lettere a) e c);

Ufficio Tecnico quello di cui alle lettere e) e g);

- c) A.S.L. Requisiti – quelli di cui alla lettera d) art. 9.

ART. 10 – RICHIESTA DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione deve essere richiesta mediante domanda scritta in competente bollo indirizzata al Sindaco di Airola.

Nella domanda il richiedente deve indicare:

- a) cognome e nome, data e luogo di nascita e residenza, codice fiscale per le ditte individuali o partita I.V.A. per le imprese costituite in forme associative previste dalla Legge 443/85, tali dati devono essere riferiti ai soci in possesso di qualificazione professionale; per le imprese societarie diverse da quelle previste dalla Legge 443/85 devono riferirsi al legale rappresentante e al socio o dipendente in possesso della qualificazione professionale;
- b) ubicazione dei locali o del locale ove verrà svolta l'attività e se l'attività sarà svolta presso il domicilio del richiedente o presso Enti;
- c) caratteristiche, numero dei vani, ubicazione dei locali o del locale dove l'attività verrà svolta. Associazioni, Istituti, Uffici, ecc.;
- d) Se i locali sono posti o meno al piano terreno;
- e) Data della quale il negozio o salone, nella località indicata, è gestito dalla ditta richiedente o dalla quale dovrebbe iniziare il trasferimento o l'apertura.

ART. 11 – ACCERTAMENTI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

La concessione dell'autorizzazione è subordinata all'accertamento:

b) del compimento del 18° anno di età;

c) del possesso, da parte dell'impresa di cui è o sarà titolare il richiedente, dei requisiti previsti dalla Legge 08/08/1985, n. 443; tale accertamento non è richiesto se l'impresa risulta già iscritta in un albo provinciale delle imprese artigiane;

d) della regolare costituzione della società e della avvenuta iscrizione nei registri delle imprese e nell'Albo della Camera di Commercio, per le imprese non avente i requisiti previsti dalla Legge;

e) dei requisiti igienico-sanitario dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinate allo svolgimento delle attività di barbiere, di acconciatore per uomo e donna, estetista e mestieri affini, nonché dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici in detta attività, secondo le norme e le disposizioni vigenti in materia;

f) del possesso del certificato di agibilità dei locali;

g) della qualificazione del richiedente l'autorizzazione oppure del titolare o del direttore dell'azienda e, quando tratta di impresa avente i requisiti dalla Legge 0808/1985, n. 443, e dall'art. 2, punto e, della Legge 14/02/1963, n. 161.

ART. 12 – ATTIVITA' PROMISCUE

Il titolare di un esercizio di barbiere o di acconciatore per uomo e donna ed estetista può esercitare nei locali dell'impresa anche no o più mestieri affini.

In tal caso devono essere rispettate le presenti condizioni:

- a) l'attività affine non deve acquistare carattere di prevalenza;
- b) essa deve essere esercitata, da persona idonea e qualificata, in forma artigiana oppure da personale dipendente;
- c) in ogni caso devono essere rispettati i requisiti soggettivi, oggettivi e di autorizzazione previsti dalla Legge e dal Regolamento.

ART. 13 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DOCUMENTI A CORREDO

Alla richiesta di autorizzazione di cui al precedente articolo 8 dovranno essere allegati:

- a) attestato comprovante il possesso della qualificazione professionale rilasciata dagli Organi competenti, del richiedente in caso di impresa individuale, della maggioranza dei soci di impresa societaria di cui all'art. 3 della Legge 443/85. In caso di imprese societarie non artigiane la qualificazione professionale dei soci o dipendenti che esercitano l'attività
- b) documentazione di idoneità dei locali alle norme vigenti in materia di:
 - b1 – sicurezza su lavoro;
 - b2 – certificazione ASL di idoneità sanitaria;
 - b3 – di sicurezza degli impianti ai sensi della Legge 46/90;
 - b4 – smaltimento rifiuti;
 - b5 – scarichi idrici;

oppure dichiarazione del richiedente che i locali hanno un'astratta potenzialità sotto il profilo di sicurezza sul lavoro, di igiene e sanità pubblica, e di sicurezza degli impianti, ad esser sede della richiesta attività, impegnandosi in caso di accoglimento della domanda a renderli effettivamente idonei all'esercizio della stessa nei termini stabiliti dal presente Regolamento;

- c) planimetria dei locali in scala 1:100 accompagnata da relazione tecnica descrittiva;
- d) prova della compatibilità del preposto insediamento di attività rispetto alla destinazione d'uso del locale;
- e) bollettino di c/c postale comprovante l'avvenuto pagamento dei diritti d'istruttoria;
- f) eventuale atto costitutivo della società più eventuali atti modificativi o in sostituzione certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A. con notizie storiche.

ART. 14 – RIFIUTO DELL'AUTORIZZAZIONE – GRAVAMI

Il rifiuto di accordare l'autorizzazione deve essere motivato e comunicato al richiedente entro il termine massimo di giorni sessanta dalla data di presentazione della domanda. Contro il provvedimento del Responsabile del servizio che rifiuti l'autorizzazione è ammesso ricorso al T.A.R. Campania come per Legge.

ART. 15 – AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

L'autorizzazione dovrà essere esposta nel locale dell'esercizio per essere resa ostensibile ad ogni richiesta delle Autorità competenti.

L'autorizzazione concessa dovrà essere attivata entro 30 giorni dal rilascio.

Trascorso tale termine, senza che l'attività per le quali l'autorizzazione stessa è stata rilasciata, abbia avuto inizio, la licenza sarà revocata. E' prevista la sospensione temporanea dell'attività per causa di forza maggiore, documentata, per un periodo non superiore ad un anno.

L'attività non riattivata nel tempo di cui sopra comporta la revoca dell'autorizzazione.

ART. 16 – COMMISSIONE CONSULTIVA

E' istituita una Commissione Consultiva, presieduta dal Sindaco o suo Delegato che dura in carica sei anni e si compone da:

a – tre rappresentanti della categoria Artigianale;

b – tre rappresentanti nominati uno per ognuna delle Organizzazioni sindacali più rappresentative;

c – Dirigente dell'ASL di Benevento (Servizio Igiene) o suo Delegato;

d – Comandante della Polizia Municipale o suo Delegato;

e – un rappresentante nominato dalla commissione provinciale dell'artigianato.

La commissione ha un segretario che è un dipendente comunale del settore commercio.

I rappresentanti di cui alla lettera "a" e "b" sono nominati dalla Giunta Comunale.

Per eventuali sostituzioni dei suoi membri, dovute a dimissioni, incompatibilità, decesso o almeno tre assenze consecutive ingiustificate, si procederà con le medesime modalità seguite per la costituzione stessa.

ART. 17 – COMPITI DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA

La Commissione di cui al precedente art. 16 esprime parere in merito:

a) alle modifiche al Regolamento comunale;

b) al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività entro 40 giorni dalla presentazione della domanda, trascorsi i quali il Responsabile del servizio provvede al rilascio dell'autorizzazione in parola;

c) ad ogni problema inerente l'applicazione del presente Regolamento.

La Commissione esprime parere obbligatorio ma non vincolante sul rilascio delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività di barbiere, acconciatore per uomo e donna, estetista e mestieri affini.

ART. 18 – ESITO DELLA DOMANDA

- A) Qualora alla domanda di autorizzazione completa di tutta la necessaria documentazione, sia stata allegata la dichiarazione del richiedente che i locali hanno un'astratta potenzialità sotto il profilo di sicurezza di igiene e sanità pubblica ad esser sede della richiesta attività, il Responsabile del servizio entro 60 giorni dalla data di presentazione comunica all'interessato il parere espresso dalla Commissione e l'eventuale accoglimento o diniego della domanda.
Il rilascio dell'autorizzazione e l'apertura al pubblico dell'esercizio sono subordinati all'attestazione da parte dell'A.S.L. dell'idoneità dei locali, da prodursi dell'interessato entro 90 giorni dalla suddetta comunicazione, nonché all'accertamento da parte dell'ASL sull'utilizzo delle apparecchiature destinate allo svolgimento dell'attività ai sensi della Legge 11/10/1986, n. 713.
Il rilascio dell'autorizzazione avverrà entro 15 giorni dal ricevimento del parere dell'ASL.
- B) Qualora il richiedente abbia allegato alla domanda, completa di ogni altra documentazione, l'attestazione di idoneità dei locali ai sensi di Legge, l'autorizzazione verrà rilasciata immediatamente dopo il parere favorevole della Commissione e l'accertamento da parte dell'ASL circa l'utilizzo delle apparecchiature destinate allo svolgimento dell'attività ai sensi della Legge 11/10/1986, n. 713.

ART. 19 – DECADENZA DEI TERMINI DELLA DOMANDA

Qualora entro il termine di 90 giorni il richiedente non abbia provveduto a rendere i locali idonei sotto il profilo di sicurezza di igiene e sanità pubblica, la domanda sarà dichiarata decaduta.

Parimenti sarà dichiarata decaduta qualora l'ASL non abbia potuto compiere accertamenti sull'utilizzo delle apparecchiature così come prescritto dalla Legge 11/10/1986, n. 713.

ART. 20 – ORGANICO DEGLI ESERCIZI

Al fine di realizzare un adeguato equilibrio tra la domanda e l'offerta delle prestazioni alle attività sulle persone, il Regolamento prevede un numero massimo di esercizi. La nuova disciplina sull'organico delle attività artigianali è ispirata dalla necessità di impedire l'eccessiva polverizzazione del sistema.

Si è ritenuto opportuno, quindi, promuovere un ridimensionamento delle imprese artigianale al fine di migliorare le condizioni di produttività, riducendo gli oneri medi unitari e favorendo, quindi, un miglioramento delle prestazioni nell'interesse della collettività locale.

Il numero delle autorizzazioni per l'esercizio delle attività di cui al presente Regolamento è così stabilito:

PARRUCCHIERI	TOTALE
1 A 600	13

BARBIERI	TOTALE
1 A 1000	8

ESTETISTE	TOTALE
1 A 1300	6

Il numero delle autorizzazioni, come sopra indicato, comprende quello delle ditte individuali o in forma societaria che già esercitano le attività di barbiere o di acconciatore per uomo e donna, estetiste e mestieri affini, le quali dovranno comunque rispettare quanto previsto dagli artt. 8 e 36 del presente Regolamento.

Possono essere concesse ulteriore autorizzazioni per tutti i tipi di attività relative al presente Regolamento al di fuori del perimetro urbano.

ART. 21 – TRASFERIMENTO DELL'ESERCIZIO

Il trasferimento dell'esercizio, fermi restando gli altri requisiti di cui all'art. 13 del presente Regolamento, è concesso a domanda degli interessati, che dovrà essere corredata della documentazione prevista dall'art. 13 del presente Regolamento. Valgono i termini e le scadenze di cui all'art. 18 e 19 del presente Regolamento.

ART. 22 – MODIFICA SUPERFICIE LOCALI

Nel caso di modifica della superficie dei locali di esercizi già autorizzati gli interessati dovranno presentare domanda in bollo al Sindaco del comune di Airola, contenente oltre agli estremi dell'autorizzazione in atto, i dati relativi al punto f) del precedente art. 9. La domanda dovrà essere corredata dalla documentazione prevista dall'articolo 10, con esclusione della lettera "A".

Valgono i termini e le scadenze di cui agli artt. 18 e 19.

ART. 23 – OBBLIGHI DELLE IMPRESE

I titolari dell'attività hanno l'obbligo di esporre nel locale in modo ben visibile al pubblico:

L'autorizzazione amministrativa relativa alla attività svolta;

La tabella delle tariffe praticate per le diverse prestazioni professionali;

Il cartello contenente gli orari di apertura e chiusura dell'esercizio.

ART. 24 – ATTIVITA' COMPLEMENTARI

Alle imprese artigiane che vendono o comunque cedono alla clientela prodotti cosmetici strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, non si applicano le disposizioni relative al Decreto Legislativo n. 114/98.

ART. 25 – CASISTICHE PARTICOLARI

Secondo quanto stabilito dall'art. 7, comma 2, della Legge 04/01/1990, n. 1, le imprese autorizzate alla vendita di prodotti cosmetici possono esercitare l'attività di estetiste e condizione che si adeguino al presente Regolamento e che gli addetti allo svolgimento di tale attività siano in possesso del requisito professionale. Per le medesime imprese non sussiste l'obbligo dell'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane.

ART. 26 – CONDIZIONI IGIENICO-SANITARIA DEI LOCALI

Tutti gli esercizi di barbiere, acconciatore per uomo e donna, estetista e mestieri affini devono possedere i requisiti igienico sanitari di cui appresso:

- il locale deve essere sempre pulito e ben areato;
- il pavimento deve essere tale da permettere la pulizia e la disinfezione più completa;
- le pareti, almeno fino all'altezza di mt 1,50 devono essere rivestite in materiale facilmente lavabile;
- il locale deve essere fornito di acqua corrente calda e fredda, ed il personale che vi presta servizio prima di ogni altra operazione, deve lavarsi bene le mani;
- la porta di accesso all'esterno dovrà essere munita, durante la stagione estiva di mezzi idonei alla protezione contro le mosche;
- i rifiuti dovranno essere smaltiti secondo la legislazione vigente;
- i sedili dell'esercizio forniti di appoggiatesta devono essere muniti di apposita carta e gli asciugamani e gli accappatoi devono essere puliti e di volta in volta cambiati per ogni persona;
- nel locale dell'esercizio dovranno essere tenuti esposti cartelli contenenti le norme igieniche prescritte da osservare rigorosamente.

ART. 27 – REQUISITI DEI LOCALI

I locali destinati alle attività di barbiere, acconciatore per uomo e donna, estetista e mestieri affini devono avere una superficie minima di mq. 15 derogabili nel caso di immobili siti nel centro storico con esclusione dei servizi igienici.

ART. 28 – CONTROLLO SANITARIO

In armonia con quanto prescritto dagli articoli 262 sostituito all'art. 14 dalla Legge 30/04/1962, n. 283 e 264 del vigente T.U. delle Leggi sanitarie 27/07/1934, n. 1265 e successive modificazioni, il personale addetto agli esercizi di barbiere e di parrucchiere per uomo e donna, estetista e mestieri affini non può essere assunto in servizio o svolgervi comunque attività nel caso di titolari dell'esercizio o di direttore dell'azienda, se non dopo che, a richiesta di singoli interessati il servizio di igiene pubblica abbia accertato e certificato l'idoneità relativa e l'assenza di malattie infettive e contagiose o postumi di esse.

Tale visita dovrà essere annualmente rinnovata e l'esito della prima visita e quello di conferma dovranno essere trascritti rispettivamente sul libretto di lavoro istituito con legge 10/01/1935, n. 112 o, nel caso di titolari del negozio o familiari esercenti o di direttore dell'azienda sul libretto di idoneità sanitaria.

ART. 29 – AUTOCONTROLLO SANITARIO

Al responsabile dell'esercizio, ovvero al titolare o al responsabile specificamente delegato, viene richiesto che tutti i procedimenti tecnici e le attrezzature usati nell'attività siano rispondenti ai requisiti sanitari stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia.

Il responsabile dell'esercizio ovvero il titolare o il responsabile specificamente delegato deve garantire che siano individuate, applicate, mantenute ed aggiornate le adeguate procedure di sicurezza igienica.

Il responsabile dell'esercizio ovvero il titolare o il responsabile specificamente delegato deve tenere a disposizione dell'autorità competente preposta al controllo tutte le informazioni concernenti la natura, la frequenza e i risultati relativi alla procedura di cui al comma precedente.

ART. 30 – TENUTA DI LAVORO

Agli addetti al servizio è fatto obbligo di portare camice bianco o di altro colore chiaro sempre in perfetto stato di pulizia.

ART. 31 – STERILIZZAZIONE E DISINFEZIONE STRUMENTI E SUPPELLETTILI

Gli strumenti, le suppellettili e la biancheria devono essere tenuti con la più scrupolosa nettezza curando, per gli strumenti, la sterilizzazione con prolungata immersione in acqua bollente o in una soluzione antisettica o con altro sistema idoneo, ogni volta che siano stati utilizzati.

La disinfezione degli utensili e degli oggetti che vengono a contatto diretto con le parti cutanee del cliente, come rasoi, forbici, pennelli, etc. può anche eseguirsi a mezzo di speciali autoclavi a stufe o altri mezzi idonei che sono allo scopo in commercio.

ART. 32 – POLVERIZZATORI PER CIPRIA

E' vietato servirsi del piumacciolo per spargere la cipria sulla pelle rasa. Per spargere la cipria si adoperano solo polverizzatori a secco o batuffoli di cotone da distruggersi, quest'ultimi dopo averli usati una sola volta.

ART. 33 – PULIZIA RASOI

E' vietato, durante la rasatura, togliere dal rasoio la saponata con carta da giornale o altra carta non idonea.

ART. 34 – USO DEI GUANTI

E' fatto obbligo dell'uso dei guanti al personale che adoperi cosmetici, tinture ed altro materiale velenoso di cui all'art. 7 del R.D. 30/10/1924, n. 1938 e successive modifiche ed integrazioni e che per il sistema di permanente al freddo, maneggi preparati a base di acido bioglicolico o di bioglicolati.

Il contenuto di acido bioglicolico dei prodotti in questione non deve superare il 5%.

ART. 35 – TERMINE PER LA RICHIESTA DELL'AUTORIZZAZIONE

Le ditte che al momento della pubblicazione del presente Regolamento già esercitano l'attività di barbiere o di acconciatore per uomo e donna, estetista e mestieri affini, sono autorizzate a continuare l'attività purchè richiedano, entro e non oltre 90 giorni dalla pubblicazione delle presenti norme, l'autorizzazione prevista dall'art. 8. Le stesse ditte dovranno comunque ottemperare alle disposizioni del presente Regolamento.

I trasgressori saranno soggetti alle sanzioni amministrative come determinate all'articolo 43

ART. 36 – TERMINE PER LA SISTEMAZIONE DEI LOCALI

Qualora il locale adibito ad esercizio di barbiere, acconciatore per uomo e donna, estetista e mestieri affini non risponda alle condizioni sanitarie di cui all'art. 13 ma possa essere reso conforme con opportuni lavori o forniture stabiliti dal Servizio di Igiene pubblica, il Responsabile del servizio assegnerà alla ditta un congruo termine per l'esecuzione dei lavori o delle forniture prescritte.

ART. 37 – PROROGA DEL TERMINE PER LA SISTEMAZIONE DEI LOCALI

Il termine per la sistemazione dei locali non potrà superare i mesi sei.

ART. 38 – DIFFIDA PER CHIUSURA ESERCIZIO

Le ditte attualmente esercenti, che nel termine assegnato per l'esecuzione dei lavori e di forniture e per il trasferimento il altro locale a norma degli articoli precedenti, non potrà abbiano ottemperato a quanto ad esse prescritto, saranno diffidate a chiudere il negozio e, qualora non vi provvedono, si procederà a norma dell'art.42 del vigente Regolamento

ART. 39 – VENDITA DELL’ESERCIZIO

In caso di vendita dell’esercizio, l’autorizzazione s’intende annullata e l’acquirente dovrà chiedere una nuova autorizzazione.

ART. 40 – SUCCESSIONE EREDITARIA

In cas di morte dell’intestatario dell’autorizzazione gli eredi potranno continuare l’attività secondo le norme stabilite dalla Legge: La qualità di erede deve essere dimostrata contestualmente alla presentazione della domanda con obbligo di regolarizzare la propria posizione entro sei mesi dall’evento.

ART. 41 – ORARIO

- 1 – Gli orari di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti;
- 2 - Fatto salvo quanto disposto al punto 4, gli esercenti resteranno aperti al pubblico tutti i giorni della settimana secondo orari da concordare tra le associazioni di categorie e le organizzazioni sindacali;
- 3 - L’esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l’orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli esposti in modo ben visibile, regolarmente vidimati dal Sindaco;
- 4 – Gli esercizi osserveranno la chiusura domenicale e festiva e di lunedì del proprio esercizio.

Nel periodo dal 1° maggio al 30 settembre è data facoltà di derogare dalla chiusura domenicale e festiva.

Possono, altresì, derogare dalla chiusura domenicale e festiva, in altro periodo dell’anno, previa richiesta di autorizzazione da far pervenire al Sindaco di Airola.

ART. 42 – TARIFFE

Il titolare dell’esercizio deve esporre le proprie tariffe, in maniera ben visibile.

ART. 43 – SANZIONI

1 – A chi esercita l’attività di estetista:

a) senza i prescritti requisiti professionali è inflitta una sanzione amministrativa da €. 516,00 ad €. 2582,00;

b) senza la prescritta autorizzazione è inflitta una sanzione amministrativa da €. 516,00 ad €. 1032,00.

2 – A chi esercita l’attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna senza i

Prescritti requisiti professionali o senza la prescritta autorizzazione, conformemente

al disposto dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000, è inflitta una sanzione amministrativa da €. 25,00 ad €. 500,00.

3 – Per le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento, conformemente al disposto dell'art. 7 bis del D.L.vo 267/2000, si applica la sanzione amministrativa da €. 25,00 ad €. 500,00.

ART. 44 – CONTROLLI

Gli agenti della Polizia Municipale e della forza pubblica, sono autorizzati ad accedere, per controlli, in tutti i locali, compresi quelli presso il domicilio in cui si svolgono le attività.

ART. 45 – NORMA TRANSITORIA

Secondo quanto stabilito dall'art. 11 della Legge 04/01/1990, n. 1, nel caso in cui le imprese già esistenti (munite cioè di autorizzazione) alla data di entrata in vigore del presente Regolamento operino in locali inadeguati rispetto alle disposizioni igienico sanitarie ed igienico edilizie vigenti, devono presentare apposita richiesta al Sindaco del comune di Airola entro 10 anni dalla data di approvazione del presente Regolamento, al fine di ottenere un periodo di tempo, non superiore a dodici mesi, per gli adeguamenti necessari. Nell'interesse generale dell'economia, il termine suddetto è prorogabile per comprovata necessità o altri gravi motivi.

Riguardo ai requisiti igienico sanitari di cui al predetto art. 29, per le attività che comportano l'uso di strumenti acuminati e taglienti è previsto il puntuale adeguamento.

ART. 46 – APPLICAZIONE DI ALTRE NORME

Per quanto non previsto nel presente Regolamento valgono le Leggi generali in vigore ed in particolare le disposizioni contenute nella Legge 14 febbraio 1963, n. 161, modificata dalla Legge 23 dicembre 1970, n. 1142, nella Legge 11/10/1986, n. 713, nella Legge 04/01/1990, n. 1 e nelle vigenti Leggi sanitarie e di sicurezza sui luoghi di lavoro.

ART. 47 – ABROGAZIONE NORME PRECEDENTI ED ENTRATA IN VIGORE

Per quanto non espressamente previsto o richiamato dal presente Regolamento si rinvia a norme vigenti in materia.

Sono abrogate tutte le disposizioni in materia precedentemente emanate dal comune di Airola incompatibili con il presente Regolamento.

Il presente regolamento è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 16/09/2004 e con l'avvenuta esecutività a partire dal 05/10/2004 ed entra in vigore il giorno 05 ottobre 2004.-

